

DL Sostegni: nuovo CFP

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni.

Nuovo CFP

Premessa

Il Consiglio dei ministri, il 19 marzo 2021, ha approvato il DL Sostegni che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Nel decreto è previsto un nuovo contributo a fondo perduto.

Contributo a fondo perduto

SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione; ✓ enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta); ✓ soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR. 															
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; ✓ L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019. 															
SOGGETTI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> ✗ soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; ✗ soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto; ✗ enti pubblici; ✗ intermediari finanziari; ✗ società di partecipazione. 															
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO	<p>Occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">➔</td> <td style="text-align: center;">Ricavi o compensi < 100.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">➔</td> <td style="text-align: center;">Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">➔</td> <td style="text-align: center;">Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">➔</td> <td style="text-align: center;">Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">➔</td> <td style="text-align: center;">Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €</td> </tr> </table>	60%	➔	Ricavi o compensi < 100.000 €	50%	➔	Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €	40%	➔	Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €	30%	➔	Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €	20%	➔	Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €
60%	➔	Ricavi o compensi < 100.000 €														
50%	➔	Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €														
40%	➔	Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €														
30%	➔	Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €														
20%	➔	Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €														

Il contributo viene comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società; l'ammontare massimo è fissato in 150.000 euro.



NOTA BENE – i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 **dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.**

Il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

**IL
CONTRIBUTO**

Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

**RICHIESTA
CONTRIBUTO**

I soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario delegato, entro 60 giorni dall'apertura del canale telematico.

SCHEDA PRATICA

Esempio 1) calcolo contributo spettante

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 7.500 €

Il calo di fatturato mensile medio è pari a $7.500 \text{ €} - 4.000 \text{ €} = 3.500 \text{ €}$, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 46,7%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il CFP spettante sarà pari a $3.500 \text{ euro} \times 60\% = 2.100 \text{ euro}$.

Esempio 2) calcolo contributo spettante

- Ricavi 2019: 350.000 € (corrispondente alla fascia 2)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 216.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 18.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: euro 350.400 = ft. medio mensile anno 2019: 29.200 €

Il calo di fatturato mensile medio è pari a $29.200\text{€} - 18.000\text{€} = 11.200\text{€}$, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 38,36%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il CFP spettante sarà pari a $11.200\text{ euro} \times 50\% = 5.600\text{ euro}$.

Apertura P.Iva successivamente al 1° gennaio 2019

Apertura P.Iva 1° marzo 2019.

Si potrà far valere quale dato di fatturato medio mensile 2019 il fatturato totale del 2019 diviso, in questo caso, 10 mesi, ovvero i mesi di attivazione della partita Iva; se non si verifica lo scostamento del 30% richiesto, il CFP spetta in ogni caso, nella misura minima, ma se la risultanza dimostrerà una perdita ancora più consistente, il CFP sarà erogato in aderenza alle somme effettive.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti